

COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD

VERBALE N. 102

Il giorno 16 del mese di maggio dell'anno 2023 alle ore 10:00 in modalità di mista, in videoconferenza e in presenza, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Alla riunione sono presenti i seguenti componenti effettivi:

La Presidente (la prof. Elena D'Orlando), il dott. Salvatore Bilardo (MEF- RGS), la Dott.ssa Angela Stefania Lorella Adduce (MEF- RGS); la dott.ssa Maria Teresa Monteduro (MEF- DF); Dott. Antonio Colaianni (Min-Interno); Pres. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi (Affari europei, sud e politiche di coesione e il PNRR); Dott.ssa Veronica Nicotra (ANCI); Dott. Andrea Ferri (ANCI); Dott. Piero Antonelli (UPI); Dott. Antonello Turturiello (REGIONI); Dott. Marco Marafini (REGIONI); Dott.ssa Antonietta Mastrocola (REGIONI).

e i seguenti membri invitati:

La dott.ssa Anna Lucia Esposito (PCM – Conferenza Stato-Città), la dott.ssa Marcella Marchioni (regione Sardegna), la dott.ssa Maria Teresa Tornabene (Regione Siciliana); il dott. Marco Stradiotto e il dott. Roberto Dispotico (SOSE).

Apres la seduta la **Presidente**, la prof.ssa D'Orlando, che da inizio ai lavori seguendo i punti indicati all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni;
- 3) Designazione di un rappresentante presso il Tavolo tecnico istituito dal Ministero del lavoro per le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n.112- Fondo Dopo di noi;
- 4) Approvazione fabbisogni standard della funzione sociale dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna;
- 5) Approvazione nota metodologica per l'assegnazione delle risorse e per la definizione obiettivi di servizio, anno 2023, per il sociale Sicilia e Sardegna ai sensi della lettera d) quinquies, articolo 1 comma 449, legge 232 del 2016;
- 6) Approvazione nota metodologica inerente gli obiettivi di servizio per il sociale, anno 2023, dei comuni RSO ai sensi della lettera d) quinquies, articolo 1, comma 449, legge 232 del 2016;
- 7) Prime riflessioni a margine della sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale.
- 8) Varie ed eventuali.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

La **Presidente** pone in approvazione il verbale n. 101 della seduta della Commissione del 27 febbraio 2023, chiedendo se ci siano osservazioni da parte dei componenti che hanno assistito alla precedente riunione, perché la compagine della Commissione è cambiata.

Non essendoci osservazioni, **la Commissione prende atto**.

2) Comunicazioni: La Presidente, dopo i saluti di rito, invita i membri della Commissione a comunicare con sollecitudine alla segreteria i nominativi dei supplenti e degli eventuali esperti esterni che intendono invitare alle riunioni della Commissione, con la relativa qualifica.

3) Designazione di un rappresentante presso il Tavolo tecnico istituito dal Ministero del lavoro per le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n.112- Fondo Dopo di noi

La **Presidente** propone di designare, in qualità di rappresentante della CTFs presso il Tavolo tecnico istituito dal Ministero del lavoro di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112- Fondo Dopo di noi, la dott.ssa Fortini. Di tale designazione, non ravvisandosi obiezioni da parte dei componenti, la Commissione prende atto.

4) Approvazione dei fabbisogni standard della funzione sociale dei Comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna.

La **Presidente** chiede cortesemente al Dott. Dispotico di illustrare il punto n. 4.

Il **dott. Dispotico** illustra il percorso che è volto alla determinazione dei fabbisogni standard della funzione sociale. Innanzitutto, precisa che i servizi sociali rappresentano una funzione fondamentale dei Comuni e si concretizzano prevalentemente in un insieme di attività finalizzate a garantire l'assistenza alle persone maggiormente in difficoltà. I servizi sociali possono essere svolti in modo diretto, in forma associata oppure attraverso l'ambito territoriale e, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, sono stati richiesti nel questionario Sose-IFEL suddivisi per target (famiglie, anziani, minori etc.) e per area di intervento (strutture, contributi economici e interventi e servizi).

L'elevato numero di prestazioni sociali erogate e la notevole eterogeneità delle stesse difficili da misurare ha visto l'impossibilità di utilizzo di un modello di stima del fabbisogno standard che derivi dalla determinazione del costo di ciascun servizio per il numero delle prestazioni erogate. Di conseguenza, i fabbisogni standard sono stati determinati in maniera "indiretta" attraverso l'individuazione di un costo differenziato in base ai fattori di contesto territoriale (percentuale di anziani, stranieri, handicap, etc.) e considerando come *proxy* delle quantità dei servizi offerti la popolazione residente. Si rammenta, inoltre, che i fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti sociodemografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell'offerta dei servizi.

Il modello utilizzato per la stima dei fabbisogni standard della Regione Siciliana e della regione Sardegna è quello approvato da questa Commissione il 30 settembre 2020. Tale modello prevede il passaggio da dati *cross-section* a *dati panel* con l'estensione del *dataset* a tre annualità (2015, 2016 e 2017) e l'inserimento di variabili legate all'intensità dei servizi svolti.

La grande novità che ha caratterizzato la metodologia per i fabbisogni standard dei Comuni delle RSO ha riguardato, per la prima volta, il superamento del vincolo di bilancio legato alla spesa storica del comparto e la conseguente necessità di potenziare il livello dei servizi offerti derivante dal riconoscimento di una netta differenziazione a livello territoriale dell'intensità, con cui i servizi vengono svolti al punto che tale diversa intensità è inadeguata rispetto alla garanzia e alla tutela dei diritti civili e sociali.

Tale aspetto è stato, quindi, preso in considerazione dalla Commissione per quantificare l'ammontare di risorse necessarie per ridurre, nel corso degli anni, il divario esistente tra le diverse aree territoriali del paese. Le scelte applicative dei modelli sono state quindi mirate al potenziamento dei servizi e, a tal proposito, sono state individuate delle province *benchmark* (intese come aggregazioni di comuni) che hanno presentato nel corso del triennio considerato un livello relativamente basso di spesa e una notevole intensità del servizio offerto. Parallelamente, a tutti i comuni sono stati riconosciuti i valori della provincia di Torino per la variabile relativa alle ore di permanenza nelle "strutture" e i valori della provincia di Bologna relativamente al numero di utenti serviti appartenenti alle macroaree "interventi e servizi" e "contributi economici".

Pertanto, la Nota metodologica approvata in data 30 settembre 2020 costituisce la base di riferimento per la determinazione dei fabbisogni standard della Regione Siciliana e della Sardegna. I fabbisogni standard dei comuni delle due regioni, sono stati, quindi, determinati inserendo all'interno del modello di stima ottenuto sui dati RSO i valori specifici che caratterizzano i comuni delle due regioni in questione utilizzando le informazioni desunte dalle fonti ufficiali e riassegnando tutti i comuni ai cluster individuati anche essi sui dati RSO.

L'unica informazione necessaria alla determinazione dei fabbisogni standard desunta dal questionario SOSE-IFEL è quella relativa alla presenza di utenti nelle strutture, che per i comuni della Sardegna, non essendo soggetti alla compilazione del questionario, è stata calcolata considerando i dati delle rilevazioni comunali forniti dall'Istat.

Infine, il coefficiente di riparto per la funzione sociale, al netto del servizio asilo nido, della Regione Siciliana e della Sardegna è dato dal fabbisogno standard rapportato alla totalità del fabbisogno standard per il complesso dei comuni ed è un indicatore compreso tra 0 e 1. Il dott. Dispotico procede poi ad illustrare la struttura della Nota metodologica da approvare e esplicita che gli allegati A e B riportano i coefficienti di riparto della funzione sociale delle Regione Siciliana e della Sardegna.

La **Presidente** dà quindi la parola alla dott.ssa Marchione, rappresentante della Regione Sardegna.

La **dott.ssa Marchione** condivide la metodologia e i risultati ottenuti, rappresentando la necessità che la Commissione tenga in considerazione che la funzione sociale esercitata dai Comuni della regione Sardegna riceve una significativa partecipazione di risorse da parte della Regione stessa.

La **Presidente** rappresenta che il tema posto dalla dott.ssa Marchione è un tema già emerso e che maggiore chiarezza sull'argomento potrà essere fatta dalla rilevazione predisposta dal Ministero degli affari regionali e delle autonomie.

La **Presidente** dà quindi la parola alla dott.ssa Tornabene, rappresentante della Regione Siciliana.

La **dott.ssa Tornabene** rappresenta, su mandato del Presidente Schifani, che la Regione non si è ancora dotata di un nucleo di esperti in grado di analizzare la nota e, dal momento che questa ripartisce risorse, si potrà procedere alla sua approvazione solo se all'interno della nota verrà precisato che i fabbisogni standard riguardano solo il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge n. 232

del 2016 per l'anno 2023 e che, per gli anni successivi, saranno necessari ulteriori approfondimenti da predisporre con la Regione stessa e con l'apporto tecnico fornito da ANCI Sicilia. Il testo con la precisazione da inserire nella nota verrà inviato alla dott.ssa Ustino, membro della segreteria della Commissione.

Sul testo da inserire nella Nota, il **dott. Stradiotto** chiede se sia possibile, solo per la funzione sociale, inserire "per l'anno 2023 e seguenti" per evitare di doversi bloccare tra qualche mese, entro il 30 novembre, quando si dovrà approvare il riparto per l'anno 2024.

La **dott.ssa Tornabene**, in virtù del mandato che le è stato conferito, non può modificare il testo, ma può confrontarsi con il Presidente Schifani anche se i tempi non saranno brevi.

Il **dott. Ferri** chiede alla dott.ssa Tornabene se la proposta di integrazione sia stata condivisa con ANCI Sicilia e segnala che alla riunione della Commissione sono assenti i rappresentanti dell'ANCI Sicilia e quelli dell'ANCI Sardegna. Comprende le perplessità della Regione rispetto ai fabbisogni standard, dal momento che, per le Regioni Sicilia e Sardegna, si sta delineando un percorso nuovo, diverso da quello che era già stato delineato per le RSO.

La **Presidente** ringrazia il dott. Ferri per l'osservazione e rappresenta che, pur essendo fondamentale la presenza delle Regioni, è necessaria una sensibilizzazione anche dei rappresentanti regionali dell'ANCI. Ricorda altresì che, nell'ultimo accordo stipulato tra lo Stato e la Regione siciliana, era stata avanzata l'ipotesi di valutare il trasferimento alla Regione Siciliana della competenza esclusiva in materia di finanza locale. Al momento non risulta che siano state approvate norme di attuazione in tale senso; è comunque opportuno monitorare la questione e i suoi eventuali sviluppi futuri.

La **Presidente** propone di integrare la Nota con il testo che verrà fornito dalla dott.ssa Tornabene, omettendo il riferimento all'anno 2023 e pone in votazione la Nota metodologica.

La commissione approva all'unanimità la Nota metodologica dei fabbisogni standard della funzione sociale dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna con la seguente integrazione *"Il presente documento riveste funzione meramente strumentale all'individuazione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani finalizzati esclusivamente ai trasferimenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 449, lett. d quinquies della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e sue successive modifiche ed integrazioni facendo salva la necessità di ogni ulteriore e più organico approfondimento, in coordinato raccordo tecnico e previa intesa con la Regione Siciliana e con il concorso di Anci - Sicilia, in ordine alle metodologie, alle analisi e alle rilevazioni, di carattere generale e settoriale da utilizzare per la complessiva definizione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani"*.

Circa i punti 5) e 6) posti all'ordine del giorno la Presidente ritiene che possano essere discussi congiuntamente:

5) Approvazione della Nota metodologica per l'assegnazione delle risorse e per la definizione degli obiettivi di servizio, anno 2023, per il sociale Sicilia e Sardegna ai sensi della lettera d) quinquies, articolo 1, comma 449, legge n. 232 del 2016.

6) Approvazione nota metodologica inerente gli obiettivi di servizio per il sociale, anno 2023, dei comuni RSO ai sensi della lettera d) quinquies, articolo 1, comma 449, legge 232 del 2016;

In merito al quinto e al sesto punto dell'ordine del giorno interviene il **dott. Dispotico** illustrando le relative slides. Osserva che le risorse per gli obiettivi di servizio del sociale, destinate ai Comuni delle RSO,

sono circa 299 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse assegnate sono state ripartite in base ai coefficienti di riparto approvati dalla Commissione il 27 febbraio 2023, considerando anche l'impatto prodotto dalla metodologia approvata il 30 settembre 2020. Per quanto riguarda le risorse effettive da rendicontare, si è tenuto conto delle seguenti condizioni:

- identificazione del Comune sotto-obiettivo, ovvero quello che ha una spesa storica inferiore al fabbisogno standard monetario;
- i comuni sotto obiettivo che ricevono risorse inferiori a 1000 euro non sono tenuti all'obbligo di rendicontazione dell'impiego delle maggiori risorse;
- le risorse da rendicontare per il comune sotto-obiettivo non possono superare la differenza tra fabbisogno e spesa storica.

Per quanto riguarda il fabbisogno standard monetario, esso corrisponde per ciascun comune al valore della spesa standard che l'ente è in grado di finanziare in corrispondenza dello sforzo fiscale standard integrato con i trasferimenti perequativi FSC e con le risorse incrementalmente. Il fabbisogno standard monetario rimane stabile per il periodo 2022-2024.

Per quanto riguarda la spesa storica di riferimento per il calcolo della funzione sociale, questa è ottenuta a partire dal questionario FC40U. Il fabbisogno standard monetario si confronta, poi, con la spesa storica per determinare quali sono i comuni sotto obiettivo. Nello specifico, il fabbisogno standard monetario si calcola sommando le risorse perequabili FSC 2022 e le quote di risorse aggiuntive e moltiplicando questa quantità per il coefficiente dei fabbisogni standard del sociale. Per quanto riguarda la spesa storica riferita all'anno 2017, questa è desunta dal questionario FC40U ed è una spesa ampiamente controllata grazie alla rendicontazione degli obiettivi di servizio che è stata fatta lo scorso anno. All'interno della Nota metodologica, viene anche fatta menzione di quella che sarà la struttura delle schede di monitoraggio e rendicontazione che saranno composte da:

1. Quadro di autodiagnosi del numero di utenti serviti;
2. Quadro di autodiagnosi della spesa per il sociale;
3. Quadro della rendicontazione degli obiettivi di servizio;
4. Quadro della relazione in formato strutturato.

La compilazione delle schede dovrà avvenire entro maggio 2024 e tutti i comuni sono sottoposti a monitoraggio rispetto agli obiettivi di servizio 2023, indipendentemente dall'essere sotto obiettivo o meno. Inoltre, gli enti sotto obiettivo nel 2023 sono tenuti a rendicontare, tramite un apposito quadro contenuto nelle schede, come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale. Si ricorda, inoltre, che le maggiori risorse per potenziare i servizi sociali potranno essere rendicontate dall'ente scegliendo tra un paniere di interventi qualitativi e quantitativi.

Per quanto riguarda la Regione Siciliana e la regione Sardegna, le risorse assegnate per il potenziamento dei servizi sociali sono pari a 52 milioni nel 2023. Il riparto delle risorse tra i comuni di Sicilia e Sardegna è stato effettuato ricorrendo ai fabbisogni standard, quantificando per la Sicilia le maggiori risorse in base alla differenza tra fabbisogno stimato e spesa storica. Questo ha portato a definire per la Sicilia un maggior fabbisogno a regime per il 2030 pari circa a 86 milioni di euro (equivalente ai 650 milioni per le RSO). Per la determinazione delle maggiori risorse da attribuire alla Sardegna, si è effettuata la sottrazione delle risorse stimate per la Sicilia a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 449, lett-d quinquies), della legge n. 232 del 2016 per potenziare i servizi sociali in entrambe le regioni. Per quanto riguarda le assegnazioni delle risorse ai singoli comuni, questa è stata effettuata utilizzando i coefficienti di riparto per la funzione sociale

di ciascun comune della Sicilia e della Sardegna approvati nella seduta odierna della CTFE al punto 4 all'ordine del giorno. Anche nel caso di Sicilia e Sardegna, l'identificazione del comune sotto obiettivo, avviene confrontando la spesa storica con il fabbisogno standard. I comuni che sono sopra obiettivo e quelli che ricevono risorse inferiori a 1.000 euro non sono soggetti alla rendicontazione. Per quanto riguarda la spesa storica dei comuni della regione Sardegna, non potendo essere desunta dal questionario sono stati usati i rendiconti al bilancio e la spesa così determinata è stata depurata dai trasferimenti regionali e dalla spesa per gli asili nido. Per la rendicontazione e il monitoraggio, i ragionamenti sono analoghi a quelli fatti per le RSO.

Interviene la **Presidente** chiedendo se si riesce a comprendere quale sia il peso degli obiettivi di servizio rispetto al contributo regionale.

Il **dott. Dispotico** replica che la spesa storica dei comuni della regione Sardegna è stata depurata dai trasferimenti regionali altrimenti sarebbe risultata troppo alta, in quanto l'organizzazione dei servizi sociali della regione Sardegna è organizzata in modo diverso rispetto alle altre regioni e prevede cospicui trasferimenti ai comuni.

La **Presidente** chiede se vi siano osservazioni e pone in approvazione i punti 5 e 6 posti all'ordine del giorno e la nota, con i due allegati, e la **Commissione Tecnica per i fabbisogni standard approva all'unanimità**.

7) Prime riflessioni a margine della sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale

La **Presidente** ricorda brevemente che la sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale, pronunciata a seguito di un ricorso della regione Liguria, pur dichiarando le sollevate questioni di legittimità costituzionale inammissibili, reca un chiaro monito al legislatore affinché intervenga tempestivamente per superare la soluzione perequativa ibrida che caratterizza oggi il Fondo di solidarietà comunale e che non è coerente con il disegno di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. Come noto, nel FSC è stata inserita dalla l. n. 234/2021 una componente perequativa speciale per il potenziamento dei servizi sociali, del trasporto scolastico degli studenti con disabilità e del servizio di asilo nido, vincolando così l'impiego delle risorse al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio. Trattasi, secondo la Corte, di una componente che corrisponde alla tipologia di interventi di cui all'art. 119, comma 5 Cost., naturalmente vincolata e incompatibile con la natura perequativa generale, a cui è riconducibile il FSC e che risponde alla logica dell'art. 119, comma 3 Cost.: ovvero quella di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. La Corte inoltre sottolinea che tale illegittima ibridazione comporta, come conseguenza, la mancanza di un adeguato meccanismo sanzionatorio a fronte di un inadempimento degli enti locali rispetto al raggiungimento degli obiettivi di servizio; il meccanismo del mero recupero delle risorse da parte dello Stato non si configura infatti come strumento idoneo a garantire l'effettivo potenziamento dei servizi e, quindi, a fornire adeguata garanzia dei diritti dei soggetti beneficiari. Di conseguenza, a fronte dei rilievi avanzati, occorrendo una ponderazione delle varie ipotesi prospettabili, la Corte si arresta cedendo il passo al decisore politico.

Le soluzioni prospettabili a fronte dei rilievi della Corte possono essere così schematizzate:

1. considerare le risorse aggiuntive come fondi speciali, ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, stanziando un Fondo *ad hoc*, con vincolo di destinazione;

2. includere in modo corretto le risorse aggiuntive nel FSC, con la conseguente eliminazione dei vincoli di destinazione;

3. adottare un approccio misto, con parziale confluenza delle risorse in questione nel FSC in relazione alle esigenze tecniche sottese al calcolo dei fabbisogni e degli obiettivi di servizio relativi a ciascun servizio.

Si comprende come il contenuto della sentenza abbia un peso sui futuri lavori della Commissione in quanto si è in presenza di un paradigma normativo da costruire e sul quale la politica e i tecnici debbono confrontarsi.

La Presidente invita quindi i componenti a esprimere le loro valutazioni sul tema.

La **dott.ssa Nicotra** interviene rappresentando che la finanza locale ha subito molte stratificazioni normative nel corso degli anni, non sempre tra loro coerenti e non sempre conformi all'articolo 119 della Costituzione. Per quanto riguarda il FSC, i rappresentanti dall'ANCI hanno sempre avanzato la richiesta che gli effetti distorsivi nel riparto del Fondo fossero compensati da un fondo verticale alimentato dallo Stato, ovviamente senza vincolo di destinazione. Inoltre, secondo la dott.ssa Nicotra, la sentenza esplicitamente censura la norma che prevede il recupero delle risorse e ritiene che i fondi censurati dalla sentenza si debbano riferire al comma terzo dell'articolo 119, piuttosto che al comma quinto, ma rappresenta che questa è una lettura che deve essere ancora approfondita dai rappresentanti dell'ANCI.

Il **dott. Ferri** osserva che il sistema della finanza locale dell'ordinamento giuridico italiano non consente di riconoscere le differenze tra il principio generale del comma terzo e il principio specifico di perequazione speciale del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione. In sostanza, nessuno è in grado di poter dire, con certezza, che le risorse sui fondi a disposizione dei Comuni siano sufficienti a finanziare le loro funzioni, fondamentali e non. Il sistema dei fabbisogni standard è utilizzato per determinare le risorse di cui i comuni hanno bisogno al fine di finanziare le loro funzioni, a risorse date e senza porsi la domanda circa la dimensione assoluta delle risorse necessarie; in particolare, questa impostazione perde di senso se i comuni dispongono di trasferimenti statali diversi non considerati nei calcoli e nelle attuali condizioni di intensa inflazione.

Sui fondi perequativi, osserva che nessun fondo è denominato in tal modo e che se si attua solamente la perequazione in base all'IMU, che è principale tributo autonomo dei comuni, esso viene del tutto snaturato in termini di autonomia e responsabilità fiscale. Questo costituisce un problema per i comuni liguri dal momento che la Liguria ha delle rendite catastali molto alte e il prelievo è particolarmente elevato. La Corte, quindi, sta rappresentando nella sentenza, che non si possono chiamare, con lo stesso nome, fondi che hanno una natura diversa e, secondo la sua opinione, questo costituisce un problema politico. Osserva che, senza avere una chiara visione dell'articolo 119 della Costituzione, sarà sempre difficile procedere anche ai fini della revisione necessaria in conseguenza alla sentenza. Per ripartire le risorse aggiuntive destinate al potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico alunni con disabilità, sono stati infatti usati criteri diversi: ad esempio per i servizi sociali si è quantificato il fabbisogno monetario, ovvero le risorse che servono per allineare i servizi forniti dai Comuni rispetto alle realtà più dotate, mentre per potenziare gli asili nido l'obiettivo di servizio è stato fornito da livello europeo e il fabbisogno aggiuntivo è stato determinato dalla differenza tra livello attuale e livello obiettivo, in termini di maggiori posti localmente necessari. Di conseguenza, emerge una seria difficoltà nel rispondere in maniera uniforme alle richieste della Corte, sulle caratteristiche dei meccanismi di assegnazione e di riparto delle citate risorse aggiuntive.

Interviene il **dott. Bilardo**, precisando che non è una novità che il FSC non rispetti il perimetro dell'articolo 119 della Costituzione ed è per tale motivazione che i Comuni hanno una certa facilità nel vincere i ricorsi. Nella sentenza della Corte si fa riferimento al comma terzo dell'articolo 119, ma non è detto che il FSC sia riconducibile a questo comma e che si riferisca totalmente all'articolo 119. Il comma terzo si riferisce a un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e guarda al complesso delle entrate e delle uscite. Si può ragionevolmente ritenere che il citato comma non sia mai stato applicato, quindi, nella sentenza della Corte, sebbene essa non entri nel merito delle sottigliezze, vi è una chiara propensione a voler inquadrare le risorse aggiuntive date per il sociale, asili nido e trasporto scolastico alunni disabili all'interno del perimetro del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione.

Il **dott. Bilardo** aggiunge anche di non essere d'accordo con la posizione dei rappresentanti dell'ANCI e dell'IFEL che ritengono ragionevole includere le risorse per la funzione sociale nel perimetro del terzo comma dell'articolo 119, poiché tale funzione richiama un LEP che è stato dato in termini di assistenti sociali. Inoltre, non concorda sulla circostanza che i comuni che hanno un'alta capacità fiscale non debbano cedere risorse dal momento che la solidarietà è un principio immanente del nostro ordinamento di rilievo costituzionale e che prescinde dall'ottica della salvaguardia della finanza pubblica.

Interviene il **dott. Antonelli**, specificando che non esiste un fondo perequativo e che quindi si è fuori dal perimetro dell'articolo 119 della Costituzione, ma che comunque bisognerebbe ragionare in modo da aderire maggiormente al dettato costituzionale e alla legge n. 42 del 2009. Rappresenta che si è anche fuori dal perimetro del comma quinto del richiamato articolo e che, su tale articolo, si innesta il discorso del LEP a cui è strettamente connesso. Infine, ritiene che il comma terzo dell'articolo 119 non faccia menzione del fatto che la capacità fiscale dei comuni più abbienti debba essere tagliata nei confronti dei comuni con minore capacità fiscale.

Il **dott. Turturiello** rappresenta che applicare l'articolo 119 della Costituzione non risulta evidentemente facile, in virtù anche di tutte le discussioni emerse in sede di CTFS. Precisa, inoltre, che le Regioni non si sono mai opposte alla perequazione sulla base della capacità fiscale e che, secondo la sua opinione, la sentenza della Corte ha più un fine provocatorio e non fornisce una soluzione alle problematiche evidenziate.

La **Presidente** ritiene che l'intervento della Corte non sia un intervento "patologico", ma fisiologico, dal momento che il nostro modello di federalismo fiscale è un modello aperto, con norme costituzionali a maglie larghe e una legislazione attuativa (la l. n. 42/2009) parimenti "di ampio respiro"; se il sistema non viene compiutamente implementato, sono inevitabili i dubbi interpretativi. Il punto è che bisognerebbe dare un impulso abbastanza deciso verso un federalismo fiscale vero, dato che sono passati più di venti anni dalla riforma del Titolo quinto della Costituzione.

Interviene la **dott.ssa Esposito** e rappresenta che in sede di Conferenza Stato-Città la discussione sul provvedimento che prevedeva il recupero delle risorse per il potenziamento dei servizi sociali era stata rinviata alla luce della sentenza della Corte. Ritiene che la seduta odierna della Commissione sia il luogo più opportuno ove conoscere gli orientamenti.

Il **dott. Ferri** osserva che la Corte nella sentenza sta anche censurando il recupero delle risorse da parte dello Stato per quei comuni che non le hanno impiegate per raggiungere l'obiettivo assegnato. Rappresenta che, per rispondere alla domanda della dott.ssa Esposito, servirebbe un emendamento che disciplini il recupero delle risorse, mantenendo le risorse nelle disponibilità del Ministero dell'interno e che si decida, anche con il supporto del decisore politico, sulle modalità della redistribuzione. Ferri ricorda in proposito che

una proposta in questa direzione è stata formulata dall'ANCI nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2023.

Il **dott. Bilardo** rappresenta che, a legislazione vigente, il provvedimento sul recupero delle risorse deve andare avanti, anche se non è ben allineato con l'ultima sentenza della Corte. In seguito, si dovrà delineare un percorso che, secondo la sua opinione, dovrà essere quello del commissariamento, obbligando sindaci e dirigenti del comune inadempiente a impegnare le risorse per raggiungere l'obiettivo. Non ritiene che la proposta del dott. Ferri risolva i problemi sollevati dalla Corte nella sentenza n. 71 dal momento che questa ha l'obiettivo di assicurare il potenziamento dei servizi; quindi, andare a redistribuire le risorse prelevate dai comuni inadempienti verso i comuni adempienti non rispetterebbe comunque la volontà della Corte, ovvero che il servizio venga erogato ai cittadini su tutto il territorio nazionale.

Il **dott. Ferri** precisa che l'emendamento proposto dai rappresentanti dell'ANCI vuole solo evitare che le risorse recuperate ritornino nelle disponibilità del bilancio dello Stato e che quindi vengano impegnate per altri motivi. Una volta ottenuto questo, si potrà ragionare sul criterio da usare per la redistribuzione delle risorse recuperate al comparto; quindi, è necessario tenere le risorse nel perimetro e poi pensare a un criterio successivo di redistribuzione, mantenendo comunque la sanzione del recupero.

La **dott.ssa Nicotra** si sofferma richiamando l'attenzione della Commissione sulle risorse degli asili nido e segnala che appare necessario che le risorse correnti e quelle strutturali fornite dal PNRR siano tra di loro connesse.

Alla luce della discussione, la **Presidente** ritiene che la questione meriti ulteriori approfondimenti, per i quali la Commissione si aggiornerà ad altra seduta.

La Presidente chiude, quindi, la riunione alle ore 13:00.

